

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE SUPPLETIVA N. 1
(art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

DATI DELLA COMMESSA

Oggetto: Servizio di medico competente della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per gli anni 2025-2026
CIG B4DD0A7C7B

Operatore economico: Priod Fabrizio, con sede a Issogne (AO), P. IVA 01014200073, c.f. PRDFRZ63B08A326W

Contratto d'appalto: prot. n. 4239 del 17/12/2024

Importo (al netto del ribasso d'asta): € 22.000,00

Durata contrattuale: 24 mesi (01/01/2025-31/12/2026)

Il sottoscritto Michel Luboz, Responsabile Unico del Progetto, espone di seguito il proprio giudizio di ammissibilità della variante num. 1, afferente il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato delle figure richiamate in oggetto, sulla base dell'istruttoria effettuata anche con il Supporto al RUP Avv. Rosario Scalise.

PREMESSE

- 1) L'intervento in esame concerne il servizio di medico competente della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per gli anni 2025-2026 ed è stato affidato in data 17/12/2024 all'operatore economico dott. Priod Fabrizio;
- 2) In data 17/12/2024 si è proceduto alla stipula del contratto specifico prot. n. 4239, per l'importo massimo di € 22.000,00;
- 3) In data 01/01/2025, il servizio è stato avviato;
- 4) Nel corso del servizio è emersa la necessità di aumentare il numero di visite mediche ed esami per sorveglianza sanitaria, a causa dell'incremento del numero di lavoratori soggetti alle stesse.
- 5) Si rende necessario, pertanto, approvare una variante tecnica e suppletiva che consenta all'appaltatore di proseguire le prestazioni aggiuntive.

VISTI

- il DM 49/2018
- l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. ed in particolare quanto disposto:

- dal comma 1, lett. c, per il quale sono consentite varianti in corso d'opera se determinate da circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- dal comma 2, in relazione ai limiti quantitativi delle modifiche;
- dal comma 6 in tema di varianti sostanziali;
- dal comma 9 in merito ai limiti generali riferiti al quinto dell'importo di contratto.

SENTITI

- il Supporto al RUP avv. Rosario Scalise;

VERIFICATO

- che non vi sono nuovi prezzi da approvare;
- che l'importo occorrente per i maggiori servizi è reperibile mediante fondi della stazione appaltante;

Tutto quanto sopra premesso

ESPRIME

il giudizio di ammissibilità sulle modifiche contrattuali descritte ed inerenti agli interventi in variante finalizzati ad aumentare il numero di visite ed esami strumentali, sulla base delle seguenti considerazioni.

Sulla base delle premesse sopra esposte (che costituiscono parte integrante del presente elaborato), di seguito si riportano le considerazioni alla base del giudizio di ammissibilità della Variante.

L'analisi e l'istruttoria sull'ammissibilità della variante in esame tiene in considerazione i principi normativi vigenti in materia.

*

1) La variante è determinata da circostanze imprevedibili (art. 120, comma 1, lett. c, del D.Lgs 36/2023) per la stazione appaltante.

A seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di formalizzare la variante, ex art. 120, comma 1, lett. c, del D.Lgs 36/2023.

In particolare, è stato rilevato un incremento imprevisto e non prevedibile, successivamente all'affidamento, del numero di risorse umane soggette a sorveglianza sanitaria. Tale incremento è stato determinato in particolare dall'aumento delle postazioni e delle ore di servizio richieste dall'Amministrazione regionale in ambito socio-assistenziale (operatori di sostegno).

*

2) La variante non ha natura sostanziale (art. 120, comma 6, del D.Lgs 36/2023).

La variante introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, non avrebbero mutato le soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023 e non avrebbero impedito o precluso la partecipazione di altri operatori economici o mutato il novero dei concorrenti medesimi. Trattasi, infatti, di servizi ricomprese nella prestazione prevalente di appalto.

La modifica, inoltre, non altera o modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. E ciò in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le medesime. La modifica, infine, non estende l'oggetto del contratto rimanendo questo legato alla esecuzione dei servizi e non introducendo servizi estranei.

*

3) La variante rispetta il limite del 50% del contratto iniziale (art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023).

L'importo netto contrattuale aggiuntivo è pari € 10.000,00 (quindi inferiore al 50% dell'importo di contratto: $22.000,00 \times 0,5 = \text{Euro } 11.000,00$), elevando l'importo complessivo del contratto da € 22.000,00 a € 32.000,00.

*

4) La variante eccede il quinto dell'importo di contratto (art. 120 comma 9, del D.Lgs 36/2023).

Come indicato al punto sopra, l'aumento dell'importo è inferiore al 50% e quindi superiore al limite del 20%. A tale fine si è il benessere dell'Appaltatore, il quale si è reso comunque disponibile ad eseguire i servizi alle medesime condizioni contrattuali iniziali.

*

5) In generale.

La variante, peraltro, ha quale punto di riferimento e parametro di raffronto la richiesta di preventivo e l'offerta del fornitore; le modifiche introdotte non snaturano in alcun modo le scelte iniziali in quanto i servizi aggiuntivi rimangono nell'oggetto contrattuale iniziale.

Aosta, 24 ottobre 2025

Il RUP

Ing. Michel Luboz